

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	RIF. ARTT. FONTI ORIGINALI	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mens)	SANZ. INT. MAX (mens)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione Probabilità (P)	Rischio (D x P)	AREE / ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (D x P) AREE/ATTIVITÀ CON ESPOSIZIONE RILEVANTE
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	24	316 bis c.p.	100	600	3	24	4	2	8		
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	24	316 ter c.p.	100	600	3	24	4	1	4		
Truffa di danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	24	640 c. 2 n. 1 c.p.	100	600	3	24	4	1	4		
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	24	640 bis c.p.	100	600	3	24	4	1	4		
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	24	640 ter c.p.	100	600	3	24	4	2	8		
Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	24 bis	491 bis c.p.	100	400	3	24	4	2	8		
Accesso abusivo a un sistema informatico	24 bis	615 ter c.p.	100	500	3	24	4	2	8		
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	24 bis	615 quater c.p.	100	300	3	24	4	2	8		

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	RIF. ARTT. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (in base alla mappatura con esposizione rilevante)
Diffrisione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	24 bis	615 quinquagesima c.p.	100	300	3	24	4	1	4		
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	24 bis	617 quater c	100	500	3	24	4	1	4		
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	24 bis	617 quinquagesima c.p.	100	500	3	24	4	1	4		
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	24 bis	635 bis c.p.	100	500	3	24	4	1	4		
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	24 bis	635 ter c.p.	100	500	3	24	4	1	4		
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	24 bis	635 quater c	100	500	3	24	4	1	4		
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	24 bis	635 quinquagesima c.p.	100	500	3	24	4	1	4		
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	24 bis	640 quinquagesima c.p.	100	400	3	24	4	1	4		



**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	RIF. ARTT. FONTI ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mens)	SANZ. INT. MAX (mens)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITÀ ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (dalla TABELLA AREE/ATTIVITÀ CON ESPOSIZIONE RILEVANTE)
Associazione per delinquere	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 6. Se l'associazione è diretta a commettere delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1998, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	24ter	416, c. 6 c.p. art. 600, 601, 602 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4		
Associazione per delinquere	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 6. Se l'associazione è diretta a commettere delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 600-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quinque, 609-ocies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni dodici, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	24ter	416, c. 6 c.p. art. 600-bis, 600-ter, 600-quinques, 600-bis, 609-quinque, 609-ocies, 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	300	800	12	24	4	2	8		
Associazioni di tipo mafioso anche straniere	1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. 2. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso organizzata per il profitto, per il compimento di un reato, per il compimento di un reato di cui il profitto è il fine, o per il compimento di un reato di cui il profitto è il fine, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 3. L'associazione è di tipo mafioso quando chi ne fa parte ha il compito di assicurare il profitto, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. 5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziarie in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camera, allo 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	24ter	416-bis c.p.	400	1000	12	24	4	2	8		
Scambio elettorale politico-mafioso	Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.	24ter	416-bis c.p.	400	1000	12	24	4	2	8		
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, ai di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita dalla reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da circoventi all'inciso, alla pena prevista dal secondo comma, e sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni, alla pena prevista dal terzo comma e sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previste dall'articolo.	24ter	630 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4		

**TABELLA ELIENCO REATI**  
*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante*  
*(Aggiornata al 15 giugno 2019)*

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231 ARTT.	RIF. FONTI ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazione del danno (D)	Valutazione della probabilità (P)	Indice di rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (D x P) RILEVANTE
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	<ol style="list-style-type: none"> <li>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni;</li> <li>Chi partecipa all'associazione e punito con la reclusione non inferiore a dieci anni;</li> <li>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;</li> <li>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</li> </ol> L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materiale esplosivo; anche se occultate o tenute in luogo di deposito e, comunque, se ritenute la circostanza di cui all'alinea a) del comma 1 dell'articolo 80.	241ter	74 D.P.R. 308/1980	400	1000	12	24	4	1	4		
Termini di durata massima delle indagini preliminari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</li> <li>La durata massima è:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>dodici mesi per i delitti di cui all'alinea a) del comma 1 dell'articolo 80;</li> <li>dodici mesi per i delitti di cui all'alinea b) del comma 1 dell'articolo 80;</li> <li>dodici mesi per i delitti di cui all'alinea c) del comma 1 dell'articolo 80;</li> <li>dodici mesi per i delitti di cui all'alinea d) del comma 1 dell'articolo 80;</li> <li>dodici mesi per i delitti di cui all'alinea e) del comma 1 dell'articolo 80;</li> <li>dodici mesi per i delitti di cui all'alinea f) del comma 1 dell'articolo 80;</li> <li>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite della metà, a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione del delitto;</li> <li>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 giugno 1990, n. 182, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</li> </ol> </li> </ol>	241ter	407 c. 2 lett. a), numero 5), c.p.p.	300	800	12	24	4	1	4		
Concussione	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	25	317 c.p.	300	800	12	24	4	4	16	-ACQUISTI (beni, servizi, lavori, incarichi professionisti)	D4 x P3 = 12 rischio medio/non ancora pienamente accettabile



**TABELLA ELENCO REATI**  
*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante*  
*(Aggiornata al 15 giugno 2019)*

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231 ARTT.	RIF. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITÀ ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO per TABELLA AREE/ATTIVITÀ CON ESPOSIZIONE RILEVANTE
Corruzione per l'esercizio della funzione	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa e punto con la reclusione da uno a sei anni.	25	318 c.p.	100	200			1	4	4	-ACQUISTI (beni, servizi, lavori, incarichi professionali)	D1 x P3 = 3 rischio medio/medio ancora pienamente accettabile
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci.	25	319 c.p.	200	600	12	24	4	4	16	-ACQUISTI (beni, servizi, lavori, incarichi professionali)	D4 x P3 = 12 rischio medio/medio ancora pienamente accettabile
Circostanze aggravanti	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia riversata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il rimborso di titoli.	25	319 c.p. aggravato ex art. 319 bis c.p.	300	800	12	24	4	4	16	-ACQUISTI (beni, servizi, lavori, incarichi professionali)	D4 x P3 = 12 rischio medio/medio ancora pienamente accettabile
Corruzione in atti giudiziari	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favore o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.	25	319 ter c. 1 c.p.	200	600	12	24	4	1	4		
Corruzione in atti giudiziari	Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alle reclusioni superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a ventisette anni.	25	319 ter c. 2 c.p.	300	800	12	24	4	1	4		

**TABELLA ELENCO REATI**  
*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante*  
*(Aggiornata al 15 giugno 2019)*

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	RIF. ARTT. FONTE ORIGINA LE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazi one del Danno (D)	Valutazi one della Probabili tà (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (in base alla mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante)
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	25	319 quater c. 1 c.p.	300	800	12	24	4	4	16	ACQUISTI (beni, servizi, lavori, incarichi professionali)
Induzione indebita a dare o promettere utilità	25	319 quater c. 2 c.p.	300	800	12	24	4	2	8		
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	25	320 c.p. in rif. 318 c.p.	100	200			1	4	4	ACQUISTI (beni, servizi, lavori, incarichi professionali)	D1 x P3 = 3 rischio medio/omn ancora pienamente accettabile



**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO	RIE.	RIE.	SANZ.	SANZ.	SANZ.	SANZ.	Valutazi	Valutazi	Indice di	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (V. TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE)
	ARTT. 231 ARTT. FONTE ORIGINALE	ARTT. AMM. MIN (quote)	ARTT. AMM. MAX (quote)	INT. MIN (mesi)	INT. MAX (mesi)	one del Danno (D)	one della Probabilità (P)	Rischio (D x P)			
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	25	320 c.p. in art. 319 c.p.	200	800			2	4	8	ACQUISTI (beni, servizi, lavori, incarichi professionali)	D2 x P3 = 6 rischio medio/mon ancora pienamente accettabile
Penne per il corruttore	25	321 c.p. in art. 318 c.p. anche nei confronti delle persone di cui agli artt. 320 e 322 bis c.p.	100	200			1	2	2		
Penne per il corruttore	25	321 c.p. in art. 319 e art. 319 bis c.p. anche nei confronti delle persone di cui agli artt. 320 e 322 bis c.p.	200	600	12	24	4	2	8		

**TABELLA ELENCO REATI**  
*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante*  
 (Aggiornata al 15 giugno 2019)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	RIF. ARTT. FORNITE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mens)	SANZ. INT. MAX (mens)	Valutazione del danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (D x P) della TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE
Pene per il corruttore	25	321 c.p. in rif. art. 319 agrf. ex art. 319 bis e 319 ter c. 2 c.p., anche nei confronti delle persone di cui agli art. 320 e 322 bis c.p.	300	800	12	24	4	2	8		
Investigazione alla corruzione	25	322 c. 1 c.p. in rif. art. 318 c.p.	100	200			1	2	2		
Investigazione alla corruzione	25	322 c. 2 c.p. in rif. art. 319 c.p.	200	600	12	24	4	2	8		
Investigazione alla corruzione	25	322 c. 3 c.p. in rif. art. 319 c.p.	100	200			1	4	4	ACQUISTI (boni esenti lavori, incarichi professionali)	D1 x P3 = 3 rischio medio/medio ancora pienamente accettabile



**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	RIF. ARTT. FONTI ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITÀ ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (in base alla mappatura con esposizione rilevante)
4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	25	322 c. 4 c.p. in r.l. art. 319 c.p.	200	600	12	24	4	4	16	- ACQUISTI (beni, servizi, lavori, incarichi professionali)	D4 x P3 = 12 rischio medio/medio ancora pienamente accettabile
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quadro, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso. 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nei confronti di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.	25	322 bis, c. 1 c.p. in r.l. art. 317 c.p.	300	800			3	1	3		
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quadro, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso. 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.	25	322 bis, c. 1 c.p. in r.l. art. 318 c.p.	100	200			1	1	1		

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231 ARTT.	RIF. FONTI ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Verosimilitudine della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITÀ ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (in TABELLA AREATIVE ATTIVITÀ CON ESPOSIZIONE RILEVANTE)
<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione della Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti della Comunità europea;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono la Comunità europea;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quadro, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alla persona indicata nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati membri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria;</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 320, 318 c.p.	200	600			2	1	2		
<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione della Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti della Comunità europea;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono la Comunità europea;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quadro, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alla persona indicata nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati membri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria;</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 320, 318 c.p.	100	200			1	1	1		
<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione della Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti della Comunità europea;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono la Comunità europea;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quadro, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alla persona indicata nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati membri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria;</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 320, 318 c.p.	200	600			2	1	2		



**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231 ARTT.	RIF. ARTT. FONTI ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITÀ ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO del TABELLA AREE/ATTIVITÀ CON ESPOSIZIONE RILEVANTE
<b>Traffico di influenze illecite</b>	25	art. 340 bis c.p.	100	200			1	4	4	AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	D1 x P3 = 3 Rischio medio/medio per attività considerabile
<b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</b>	25 bis	453 c.p.	300	800	3	12	4	1	4		
<b>Alterazione di monete</b>	25 bis	454 c.p.	100	500	3	12	4	1	4		
<b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</b>	25 bis	455 c.p. in rif. art. 453 c.p.	200	553,93	3	12	4	1	4		
<b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</b>	25 bis	455 c.p. in rif. art. 454 c.p.	100	353,93	3	12	4	1	4		
<b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</b>	25 bis	457 c.p.	100	200			1	1	1		
<b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</b>	25 bis	459 c.p. in rif. art. 455 c.p.	100	555,55	3	12	4	1	4		
<b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</b>	25 bis	459 c.p. in rif. art. 455 c.p.	100	555,55	3	12	4	1	4		
<b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</b>	25 bis	459 c.p. in rif. art. 457 c.p.	100	133,33	3	12	4	1	4		



**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

	DESCRIZIONE REATO	RIE. ARTT. 231	RIE. FONTI ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (dalla TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE)
	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	25 bis	460 c.p.	100	500	3	12	4	1	4		
	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	25 bis	461 c.p.	100	500	3	12	4	1	4		
	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	25 bis	464 e 2 c.p.	100	200			1	1	1		
	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	25 bis	464 c. 1 c.p.	100	300			1	1	1		
	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	25 bis	473 c.p.	100	500	3	12	4	1	4		
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	25 bis	474 c.p.	100	500	3	12	4	1	4		
	Turbata libertà dell'industria o del commercio	25 bis 1	513 c.p.	100	500			2	1	2		
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	25 bis 1	513 bis c.p.	100	800	3	24	4	1	4		
	Frodi contro le industrie nazionali	25 bis 1	514 c.p.	100	800	3	24	4	1	4		
	Frode nell'esercizio del commercio	25 bis 1	515 c.p.	100	500			2	1	2		
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	25 bis 1	516 c.p.	100	500			2	1	2		
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	25 bis 1	517 c.p.	100	500			2	1	2		



**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

	<b>DESCRIZIONE REATO</b>																		
	RIE	ARTT. 231 ARTT.	RIE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO per TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE							
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	25 bis.1	517 ter c.p.	517 ter c.p.	100	500			2	1	2									
Contrazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agricoli	25 bis.1	517 qualter c	517 qualter c	100	500			2	1	2									
Falsità comunicazioni sociali	25 ter	2621 c.c.	2621 c.c.	200	533,33			2	3	6	- AREA CONTABILE-AMM.VA	D2 x P2 = 4 rischio trascurabile							
Fatti di lieve entità	25 ter	2621 bis c.c.	2621 bis c.c.	100	266,66			1	3	3	- AREA CONTABILE-AMM.VA	D2 x P2 = 4 rischio trascurabile							
Falsità comunicazioni sociali delle società "quotate"	25 ter	2622 c.c.	2622 c.c.	400	800			3	1	3									
Impedimento controllo	25 ter	2625 c. 2 c.c.	2625 c. 2 c.c.	200	480			2	3	6	- AREA CONTABILE-AMM.VA	D2 x P2 = 4 rischio trascurabile							
Indebita restituzione di conferimenti	25 ter	2628 c.c.	2628 c.c.	200	480			2	2	4									
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	25 ter	2627 c.c.	2627 c.c.	200	348,67			1	2	2									

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
*(Aggiornata al 15 giugno 2019)*

	DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. 231	RIF. ARTT. FONTE ORIGINA LE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazi one del Danno (D)	Valutazi one della Probabili tà (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (cf. TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE)
<b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</b>	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, capitanando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante capitanando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono riscattati prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.		25 ter	2029 c.c.	200	480			2	2	4		
<b>Operazioni in pregiudizio dei creditori</b>	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, capitanando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.		25 ter	2029 c.c.	300	880			3	2	6		
<b>Omissa comunicazione del conflitto d'interessi</b>	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o ufficiali tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico di cui al decreto legislativo 29 settembre 1992, n. 578, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 239-bis comma 1, lettera f), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2029-bis del codice civile".		25 ter	2029 bis c.c.	400	1.000			4	1	4		
<b>Formazione fittizia del capitale</b>	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano ed aumentano fittizamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizioni e riperse di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante del conferimento di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.		25 ter	2032 c.c.	200	480			2	2	4		
<b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</b>	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei crediti sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, capitanando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.		25 ter	2035 c.c.	300	880			3	1	3		
<b>Corruzione tra privati</b>	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente periodo. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con la pena ivi prevista. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea, o uffici tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico della disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della condanna per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.		25 ter	2035 c. 3 c.c.	400	800	3	24	4	2	8		
<b>Investigazione alla corruzione tra privati</b>	Chiunque offre o proverte denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, scagione, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2035, ridotta di un terzo.		25 ter	2035 bis c.c.	200	533,33	3	24	4	2	8		
<b>Illecita influenza sull'assemblea</b>	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.		25 ter	2036 c.c.	300	880			3	2	6		
<b>Aggiotaggio</b>	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'andamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.		25 ter	2037 c.c.	400	1.000			4	1	4		





**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231 ARTT.	RIF. FONTI ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mns)	SANZ. INT. MAX (mns)	Valutaz. onic del Danno (D)	Valutaz. Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (RISCHIO AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE)
<b>Atentato per finalità terroristiche o di eversione</b>	25 quater	280 c.p.	200	1000	12	24	4	1	4		
<b>Atto di terrorismo con ordigni incendiari o esplosivi</b>	25 quater	280 bis c.p.	200	1000	12	24	4	1	4		
<b>Atti di terrorismo nucleare</b>	25 quater	280 ter c.p.	400	1000	12	24	4	1	4		
<b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</b>	25 quater	289 bis c.p.	200	1000	12	24	4	1	4		
<b>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dal Capo primo e secondo</b>	25 quater	302 c.p.	200	700	12	24	4	1	4		
<b>Cospirazione politica mediante accordo</b>	25 quater	304 c.p.	200	700	12	24	4	1	4		
<b>Cospirazione politica mediante associazione</b>	25 quater	305 c.p.	200	1000	12	24	4	1	4		
<b>Banda armata: formazione e partecipazione</b>	25 quater	308 c.p.	200	1000	12	24	4	1	4		



**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	RIF. ARTT. 407E FONTINE ORIGINIA LE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutaz. one del Danno (D)	Valutaz. one della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (in TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE)
Assistenza ai partecipanti di cooperazione o di banda armata	Chinunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) o di favoreggiamento (379), da rifugio o fornisce vito, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a latere delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicata nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, nonchè, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.	25 quater	307 c.p.	200	700	12	24	4	1	4		
Aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)	25 quater	1 D.L. 628/19/96 con modificazioni del 15/1980	-	-	-	-	-	-	-		
Definizione dei reati di cui alla Convenzione internazionale per la repressione della finanziamento per la lotta armata a New York il 9 dicembre 1999	1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o riceve fondi nell'intento di vedere utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere, sia un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la lettera a) del presente articolo, sia un atto designato dal secondo e a terzo paragrafi della presente Convenzione, o a contribuire a un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad assistere ad un atto qualsiasi. 2. (omissis). 3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1. del presente articolo non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui al comma a) o b) del medesimo paragrafo 1. 4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1. del presente articolo. 5. Commette altresì reato chiunque: a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1. o 4 del presente articolo o da prima o dopo la commissione del reato; b) organizza la preparazione di un reato di cui al paragrafo 1. o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la preparazione di un reato ai sensi del paragrafo 1. del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1. del presente articolo.	25 quater	2 Convenzioni e New York 9 dicembre 1999	-	-	-	-	-	-	-		
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Chinunque, in assenza di esigenze terapeutiche, compie una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chinunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta della giustizia.	25 quater 1	583 bis c.p.	300	700	12	24	4	1	4		
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Chinunque esercita su una persona poteri contrisfondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chinunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, contrisfondendo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'assalto nullo o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a vent'anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di forza o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somma di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	25 quinquies	600 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4		
Prostituzione minorile	Chinunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. (omissis)	25 quinquies	600 bis c. 1	300	800	12	24	4	1	4		
Prostituzione minorile	(omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chinunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.194,00. (omissis)	25 quinquies	600 bis c. 2	200	700			2		2		
Pornografia minorile	Chinunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a sottostare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena è soggetta chi ha commesso del materiale pornografico di cui al primo comma.	25 quinquies 2	600 ter c. 1- c.p.	300	800	12	24	4	1	4		
Pornografia minorile	(omissis) Chinunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga indebitamente o comunque a non meno di € 51.645,00. Chinunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, secondo e terzo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5.194,00 a € 51.645,00. Chinunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 15.490,00. (omissis)	25 quinquies 4	600 ter c. 3- c.p.	200	700			2	1	2		
Detenzione di materiale pornografico	Chinunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-bis, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detentato sia di ingente quantità.	25 quinquies	600 quater c	200	700			2	1	2		



**TABELLA ELENCO REATI**  
*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante*  
*(Aggiornata al 15 giugno 2019)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. 231	RIF. FONTI ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazi one del Danno (D)	Valutazi one della Probabili tà (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO del TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE
Pornografia virtuale		25 quinquies c.p.	600 quater-1 c.p.	200	700			2	1	2		
Iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione		25 quinquies c.p.	600 c.p.	300	800	12	24	4	1	4		
Tratta di persone		25 quinquies c.p.	601 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4		
Acquisto e alienazione di schiavi		25 quinquies c.p.	602 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4		
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro		25 quinquies c.p.	603 bis c.p.	400	1000	12	24	4	1	4		
Adescamento di minorenni		25 quinquies c.p.	609 c.p.	200	700			2	1	2		
Abuso di informazioni privilegiate		25 sexies	184 D.Lgs. 58/1998	400	1000			4	1	4		
Manipolazione del mercato		25 sexies	165 D.Lgs. 58/1998	400	1000			4	1	4		

1. Chiunque diffonde notizia falsa o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'entità, della partecipazione o capitale dell'entità, ovvero di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di amministratore, di direttore, di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'entità, di fiduciario o indistintamente per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime: b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o indica altri, sulla base di essa, al compimento di taluno delle operazioni indicate nella lettera a); 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Al fine del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

1) la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minorenni in età non lavorativa.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1) la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minorenni in età non lavorativa.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1) la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minorenni in età non lavorativa.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1) la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minorenni in età non lavorativa.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1) la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minorenni in età non lavorativa.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1) la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minorenni in età non lavorativa.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1) la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minorenni in età non lavorativa.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1) la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minorenni in età non lavorativa.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1) la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minorenni in età non lavorativa.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1) la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minorenni in età non lavorativa.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1) la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minorenni in età non lavorativa.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.



**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. 231	RIF. ARTT. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quoto)	SANZ. AMM. MAX (quoto)	SANZ. INT. MIN (mens)	SANZ. INT. MAX (mens)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (della TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE)
<b>Omicidio colposo</b>		25 septies	589 c.p.	1000	1000	3	12	4	3	12	- AREA GESTIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI	D4 x P2 = 8 rischio basso/ accettabile
<b>Omicidio colposo</b>		25 septies	589 c.p.	280	500	3	12	4	3	12	- AREA GESTIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI	D4 x P2 = 8 rischio basso/ accettabile
<b>Lesioni personali colpose</b>		25 septies	500 c. 3 c.p.	100	250	3	6	4	3	12	- AREA GESTIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI	D4 x P2 = 8 rischio basso/ accettabile
<b>Ricettazione</b>		25 octies	648 c.p.	200	1.000	3	24	4	1	4		
<b>Riciclaggio</b>		25 octies	648 bis c.p.	200	1.000	3	24	4	1	4		
<b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b>		25 octies	648 ter c.p.	200	1.000	3	24	4	1	4		
<b>Autoriciclaggio</b>		25 octies	648 ter-1 c.p.	200	800	3	24	4	3	12	- AREA CONTABILE-AMM.VA	D4 x P2 = 8 rischio basso/ accettabile

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. 231 ARTT. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITÀ ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (in TABELLA AREE/ATTIVITÀ CON ESPOSIZIONE RILEVANTE)
Reato transnazionale	<p>Al fine della presente legge si considera reato transnazionale il reato punibile con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetto sostanziale in un altro Stato</p>	Reati Transnazionali all. L. 16 marzo 2008 n. 146 art. 10)	3. L. 16 marzo 2008, n. 146 art. 10)	-	-	-	-	-	-		
Associazione per delinquere	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorporo in anni le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è durata o commette delitti da delitti di cui sono puniti dall'articolo 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis del testo unico delle leggi di cui all'articolo 2065, il reato è punito con la reclusione da quattro a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinque, 600-ocies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, o 600-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	Reati Transnazionali all. L. 16 marzo 2008 n. 146 art. 10)	416 c.p.	400	1000	12	24	4	2	8	
Associazione di tipo mafioso anche straniera	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materiale esplosivo, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Se la attività economica di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finalizzate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alle 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	Reati Transnazionali all. L. 16 marzo 2008 n. 146 art. 10)	416 bis c.p.	400	1000	12	24	4	2	8	
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) ed e) del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materiale esplosivo, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e del presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, discostandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>	Reati Transnazionali all. L. 16 marzo 2008 n. 146 art. 10)	291 quater	400	1000	12	24	4	1	4	





**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	RIF. ARTT. FONTE ORIGINIA LE	SANZ. AMM. MIN (quor)	SANZ. AMM. MAX (quor)	SANZ. INT. MIN (mens)	SANZ. INT. MAX (mens)	Valutazi one del Demo (D)	Valutazi one della Probabili tà (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO del TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE
<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o altri medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), a soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero esegue l'istrizione o il rimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25 novies	171 bis L. 63/91/941	100	500	3	12	4	2	8		
<p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circolo letterario, cinematografico, della vendita o del noleggio, disegni, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunica a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, testi (d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo di apparati (e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, trasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio coperto ricevuto per mezzo di apparati (f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commesse (g) trasferisce, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (h) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (i) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (j) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (k) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (l) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (m) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (n) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (o) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (p) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (q) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (r) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (s) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (t) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (u) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (v) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (w) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (x) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (y) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature (z) trasferisce, importa, trasferisce o comunica a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature</p> <p>1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>2. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione radioelettrica per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno dalla concessione o autorizzazione di diffusione radioelettrica per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale;</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per</p>	25 novies	171 ter L. 63/91/941	100	500	3	12	4	1	4		
<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di produzione o di importazione del supporto i necessari dati per consentire alla SIAE l'individuazione del supporto in commercio;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque detenga falsamente in vendita assomigliando degli codicilli di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	25 novies	171 septies 63/91/941	100	500	3	12	4	1	4		
<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparsi o parti di apparsi alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato affidate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Similitero ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione dei segnali, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25 novies	171 octies L. 63/91/941	100	500	3	12	4	1	4		



**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. 231	RIF. ARTT. FONTI ORIGINA LE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (dai TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTI)
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		25 dequies	377 bis c.p.	100	500			2	2	4		
Inquinamento ambientale		25 undecies	452 bis c.p.	250	600	3	12	4	1	4		
Disastro ambientale		25 undecies	452 quater c.p.	400	800	3	24	4	1	4		
Delitti colpisci contro l'ambiente		25 undecies	452 quinques c.p.	200	500			2	2	4		
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività		25 undecies	452 sexies c.p.	250	600			2	1	2		
Circostanze aggravanti		25 undecies	452 octies	300	1.000			4	1	4		
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette		25 undecies	727 bis c.p.	100	250			1	2	2		
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto		25 undecies	733 bis c.p.	150	250			1	2	2		

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 454, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Codice penale, art. 452 quater.

- 1) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'esistenza della compromissione o del suo effetto lesivo ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Se taluno dei fatti di cui agli art. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se della commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si difila illegalmente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione e comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui al comma primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231 ARTT. FONTI ORIGINALI	RIF. 137 c. 2 D.Lgs. 152/2006	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazione del danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITÀ ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO (in base alla mappatura con esposizione rilevante)
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1500 euro a 10.000 euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 figurano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni	25 undecies	137 c. 2 D.Lgs. 152/2006	200	300	3	6	2	2	4		
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni	3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	25 undecies	137 c. 3 D.Lgs. 152/2006	150	250			1	2	2		
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	5. (Primo periodo) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nelle tabelle 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.	25 undecies	137 c. 5 primo periodo, D.Lgs. 152/2006	150	250			1	2	2		
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	5. (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centomila euro Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico superi i valori limite previsti dallo stesso comma, (omissa)	25 undecies	137 c. 5 secondo periodo, D.Lgs. 152/2006	200	300	3	6	2	2	4		
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25 undecies	137 c. 11 D.Lgs. 152/2006	200	300	3	6	2	2	4		
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate	13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25 undecies	137 c. 13 D.Lgs. 152/2006	150	250			1	1	1		
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	1. (Lettera a) - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 28-quaterdecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25 undecies	256 c. 1, lett. a) D.Lgs. 152/2006	100	250			1	2	2		
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	1. (Lettera b) - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 28-quaterdecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25 undecies	256 c. 1, lett. b) D.Lgs. 152/2006	150	250			1	2	2		
Discarica non autorizzata	3. (Primo periodo) - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 28-quaterdecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemilaseicento a euro trentamila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, vengono applicati i canoni della pena statale quale è realizzata la discarica abusiva sia di proprietà dell'autore o del comparsa che di terzi, fatti salvo gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25 undecies	256 c. 3 primo periodo, D.Lgs. 152/2006	150	250			1	2	2		



**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	RIF. FONTE LEGALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazione del danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO per TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE
Discarica non autorizzata	25 undicesimo	256 c. 3 secondo periodo, D.Lgs. 152/2006	200	300	3	6	2	2	4		
Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni o carenza requisiti/condizioni per iscrizioni o comunicazioni	25 undicesimo	256 c. 4 D.Lgs. 152/2006 in relazione al c. 1 lett. a)	100	125			1	2	2		
Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni o carenza requisiti/condizioni per iscrizioni o comunicazioni	25 undicesimo	256 c. 4 D.Lgs. 152/2006 in relazione al c. 1 lett. b)	100	125			1	2	2		
Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni o carenza requisiti/condizioni per iscrizioni o comunicazioni	25 undicesimo	256 c. 4 D.Lgs. 152/2006 in relazione al c. 3, primo periodo	100	150			1	2	2		
Miscelazione di rifiuti	25 undicesimo	256 c. 5 D.Lgs. 152/2006	150	250			1	2	2		
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	25 undicesimo	256 c. 6, primo periodo, D.Lgs. 152/2006	100	250			1	1	1		

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	RIF. ARTT. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)		SANZ. AMM. MAX (quote)		SANZ. INT. MIN (mcs)		SANZ. INT. MAX (mcs)		Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO dal TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE
			AMM. MIN	AMM. MAX	INT. MIN	INT. MAX									
Bonifica dei siti	25 undecies	257 c. 1 D.Lgs. 152/2006	100	250					1	1	1	1			
Bonifica dei siti da sostanze pericolose	25 undecies	257 c. 2 D.Lgs. 152/2006	150	250					1	1	1	1			
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	25 undecies	258 c. 4 D.Lgs. 152/2006	150	250					1	1	1	1			
Traffico illecito di rifiuti	25 undecies	259 c. 1 D.Lgs. 152/2006	150	250					1	1	1	1			
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	25 undecies	260 c. 1 D.Lgs. 152/2006	300	500					3	3	3	3			
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	25 undecies	260 c. 2 D.Lgs. 152/2006	400	800					3	6	3	1	3		
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	25 undecies	260 bis c. 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo D.Lgs. 152/2006	150	250					1	1	1	1			
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	25 undecies	260 bis c. 8, secondo periodo D.Lgs. 152/2006	200	300					1	1	1	1			
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria	25 undecies	279 c. 5 D.Lgs. 152/2006	100	250					1	1	1	1			



**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

DESCRIZIONE REATO	RIE	ARTT. 231	RIE	ARTT. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Valutazi one del Danno (D)	Valutazi one della Probabili tà (P)	Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO per TABELLA AREA/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE
	25 undecies	16 c. 1 L. 150/1992	100	250	1	1	1	2					
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantaesimila in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni; a) importazione, esportazione o trasporto esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omessa di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni; c) utilizzo, i predetti esemplari in modo differente dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o di trasporto, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni; d) trasporto o la tramutazione, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni; e) commercio di esemplari artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni; f) delinere, utilizzare per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.	25 undecies	16 c. 1 L. 150/1992	150	250	1	1	1					
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro trecentocinquanta a euro trecentocinquantaesimila	25 undecies	16 c. 4 L. 150/1992	100	250				1	1	1		
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed f), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di identificazione o valutazione di certificati, licenze, notiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine dell'acquisizione di una licenza o di un certificato di uso di certificati o licenze (altri o alterati) si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale	25 undecies	3 bis c. 1 L. 150/1992	100	500				2	1	2		

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/arbitri con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 15 giugno 2019)**

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231 ARTT. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mese)	SANZ. INT. MAX (mese)	Valutazione del Danno (D)	Valutazione della Probabilità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	RISCHIO RESIDUO per TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle scaglie utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alle quali viene svolta l'attività costituente illecito.	25 undecies 3 c. 6 L. 549/1993	150	250			1	1	1		
Inquinamento doloso provocato da navi	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da diecimotto a trecento quote (comma 2).	25 undecies 8 c. 1 - 2 D.Lgs. 202/2007	150	300	3	6	2	1	2		
Inquinamento colposo provocato da navi	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera e nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.	25 undecies 9 c. 1 D.Lgs. 202/2007	100	250			1	1	1		
Inquinamento colposo provocato da navi	2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.	25 undecies 9 c. 2 D.Lgs. 202/2007	150	250	3	6	2	1	2		
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento umano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più autori di fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 5. Salvo i fatti di cui al comma 3 sono commessi recondo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena è aumentata e ammendiata. 5-bis. La pena della reclusione da un terzo alla metà e si applica in misura di 25.000 euro per ogni persona nei fatti di cui ai commi 1 e 3. 5-ter. La pena della reclusione da un terzo alla metà e si applica in misura di 25.000 euro per ogni persona nei fatti di cui ai commi 1 e 3, quando il fatto è commesso al fine di condurre persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero finalizzando l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di lavorare o sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.	25 duodecies 12, c. 3, 3bis e 3 ter D.Lgs. 280/1998	400	1.000	12	24	4	1	4		
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, è salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condanna di illegalità dello straniero o nell'ambito della attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni con la multa fino a trecento milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.	25 duodecies 12, c. 5 D.Lgs. 280/1998	100	200	12	24	4	1	4		



